

Circolare n. 33
14/09/2017 SC-fa

Ambiente.

Legge 123/2017 di conversione del D.L. 91/2017 "Decreto Mezzogiorno".

Modifica alla premessa all'allegato D, parte IV, D.Lgs. 152/2006.

Classificazione dei rifiuti secondo la normativa Ue.

Con Legge 123/2017 -di conversione del D.L. 91/2017, cd Decreto Mezzogiorno- in vigore dal 12 agosto scorso, i numeri da 1 a 7 della Premessa all'All. D (Elenco dei rifiuti) alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 sono stati (abrogati e) sostituiti dalla seguente disposizione:

"La classificazione dei rifiuti è effettuata dal produttore assegnando ad essi il competente codice CER ed applicando le disposizioni contenute nella Decisione 2014/955/UE e nel Regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché del Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017".

Tale modifica normativa, che costituisce la nuova Premessa al suddetto Allegato D, sancisce dunque che **la classificazione dei rifiuti si effettua sulla base dei contenuti della Decisione 2014/955/UE e del Regolamento (UE) 1357/2014** (in vigore entrambi dal 1° giugno 2015).

Ci si può chiedere quale sia il motivo dell'emanazione di siffatta modifica, dato che Decisione e Regolamento UE sono entrambi atti normativi prevalenti rispetto alla norma nazionale, nonché immediatamente applicabili all'interno del singolo Stato membro, senza che sia necessario un atto di recepimento.

Per avere il quadro della situazione, è utile richiamare le norme sul metodo di classificazione dei rifiuti, introdotte a suo tempo dal nostro legislatore (ad integrazione della succitata Premessa) con D.L. 91/2014, convertito in Legge 116/2014; tali norme dettavano le modalità con cui verificare, in caso di codici CER a specchio (con asterisco), quando il rifiuto sia pericoloso e quando invece sia non pericoloso, e stabilivano in particolare che:

- quando i componenti di un rifiuto sono rilevati (dalle analisi) solo in modo aspecifico e quindi non sono noti i composti che lo costituiscono, per attribuire le caratteristiche di pericolo occorre fare riferimento ai composti peggiori (cd composti virtuali);
- quando le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinate, il rifiuto si classifica come pericoloso, tout court.

Praticamente, tali disposizioni, normando in maniera difforme (secondo il parere degli addetti ai lavori) rispetto ai provvedimenti europei applicabili dal 1° giugno 2015, statuivano che per la classificazione del rifiuto dovessero essere prese in considerazione tutte le caratteristiche di pericolo, benché per alcune di esse mancaessero previsioni normative e scientifiche univoche a livello europeo; inoltre, secondo autorevole Dottrina, il fatto di dover considerare come "sempre pericolosi" dei rifiuti contenenti sostanze non note finisce per costituire un'applicazione estrema del principio di precauzione; principio che, afferma tale Dottrina, deve comunque essere temperato dai principi di proporzionalità e ragionevolezza, in base a quanto sancito sia dal diritto europeo sia da quello nazionale.

Tornando alla modifica introdotta dalla **Legge 123/2017**, la sua portata è dunque la seguente:

- sgombrare il campo da ogni dubbio circa l'eventualità che, in assenza di un'abrogazione espressa, continui ad essere applicabile la normativa (o una parte di essa) introdotta dalla Legge 116/2014 (contenente, come detto, statuizioni più restrittive per le imprese);
- indicare quali **unici criteri ai fini della classificazione del rifiuto**, quelli contenuti nelle disposizioni di cui alla Decisione 2014/955/UE e al Regolamento (UE) 1357/2014 della Commissione, del 18 dicembre 2014, nonché, da ultimo, del Regolamento (UE) 2017/997 del Consiglio, dell'8 giugno 2017.

Tra i principali criteri contenuti nella Decisione 955 e nel Reg.(UE) 1357 per la classificazione del rifiuto, si ricordano i seguenti:

- quando una sostanza è presente nei rifiuti in quantità inferiori al suo valore soglia, essa non viene presa in considerazione per il calcolo di una determinata soglia;
- al fine di classificare un rifiuto, andranno ricercate unicamente quelle sostanze che ragionevolmente possono essere contenute nel rifiuto stesso;
- relativamente ad alcune caratteristiche di pericolo, la valutazione del rifiuto è fatta in base ai metodi di prova solo "ove opportuno e proporzionato" (cioè: si procede all'analisi del rifiuto col metodo di prova, laddove non sia possibile stabilirne la pericolosità con la sola relazione).

A complicare ulteriormente la situazione è tuttavia intervenuta la Corte di Cassazione che, operando un rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea con Ordinanza n. 37460 del 27 luglio 2017, ha posto la questione sull'interpretazione da dare alle norme della Decisione 2014/955/UE e del Reg.(UE) 1357/2014.

La Suprema Corte ritiene infatti che non vi sia incompatibilità tra disciplina nazionale (disposizioni della Legge 116/2014) e disciplina comunitaria (Decisione e Regolamento del 2015), dato che quest'ultima, *"pur indicando quando una voce speculare riguardi un rifiuto pericoloso, non stabilisce alcuna regola particolare per l'accertamento, indicata invece dal legislatore nazionale con la Legge 116/2014."*

Si rimane pertanto in attesa della pronuncia della CGE, di cui lo scrivente Servizio provvederà a dare adeguata informazione.